



Obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative al Medico Competente (articolo 38 e seguenti del D.Lgs. 81/08), finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Diversamente, per la gestione clinica dei casi sospetti, probabili o confermati di COVID-19, nonché per raccomandazioni specifiche per il personale sanitario, si rimanda alle indicazioni contenute negli altri documenti e provvedimenti emanati, sia a livello nazionale che regionale.

Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da virus SARS-CoV-2 in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale.

In tale scenario è senz'altro fondamentale il coinvolgimento del medico competente, in quanto professionista qualificato a veicolare nel miglior modo possibile tali informazioni ai lavoratori e a collaborare col datore di lavoro per la messa in atto delle misure igieniche universali all'interno dell'azienda, ove ciò si renda necessario.

Ciò premesso, con particolare riferimento alla gestione dei lavoratori, si riportano di seguito alcune raccomandazioni per il Medico Competente:

- Incrementare, nell'ambito dell'organizzazione aziendale presso la quale viene prestata la propria opera, l'attività di collaborazione con le altre figure aziendali della prevenzione e di informazione, con particolare riferimento alla necessità di:

- adempiere a quanto previsto dalla autorità sanitarie competenti
- osservare con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie)
- fornire indicazioni per l'utilizzo corretto dei DPI.
- fornire indicazioni di natura organizzativa/gestionale, adeguate alla azienda in cui è prestata l'attività, al profilo di rischio dei suoi lavoratori ed al contesto di esposizione
- collaborare con il datore di lavoro per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR), se necessario, valutando il rischio di esposizione ad agenti biologici e l'adozione delle conseguenti misure del caso
- aggiornare la formazione e l'informazione nei confronti dei lavoratori rispetto al rischio biologico ed alle misure di prevenzione adottate.

- Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria effettuata ai sensi del decreto legislativo 81/08, attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali.

- Realizzare un sistema di prenotazione delle visite dei lavoratori, in modo tale che nelle sale d'attesa non soggiorni più di un lavoratore alla volta e non si presentino alla visita soggetti con febbre o sintomi respiratori anche lievi.

- Al soggetto che dovesse presentarsi alla visita medica con febbre o sintomi respiratori anche lievi deve essere fornita e fatta indossare una mascherina chirurgica. In assenza di altre problematiche cliniche, il soggetto può essere inviato al proprio domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche sopra precisate e di contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale o, in caso di sintomi gravi, direttamente il 118.

- Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria di cui sopra, si ritiene utile differire l'effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria, se previste nel programma degli accertamenti sanitari periodici ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.

- Eventuali soluzioni difformi dalle previsioni normative nazionali, quali a titolo esemplificativo la sospensione dell'attività di sorveglianza sanitaria, dovranno essere necessariamente valutate ed eventualmente disposte dai soggetti aventi potere legislativo in materia.